

PROTOCOLLO D'INTESA

PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E PUBLIC ENGAGEMENT

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, codice fiscale e partita iva 00196350904, con sede legale in Sassari, Piazza Università 21, (d'ora innanzi denominata «Università»), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Massimo Carpinelli nato a Benevento il 29/04/1964, autorizzato alla stipula del presente protocollo di intesa con delibera del consiglio di amministrazione del 14/11/2019

E

L' ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI ONLUS, codice fiscale e partita iva 92134160909, con sede legale in Sassari, via Rolando 3 (d'ora innanzi denominata "Associazione Parkinson"), rappresentata dal suo presidente, Prof. Francesco Simula, nato ad Ittiri il 03/08/1936,

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")

PREMESSO

- a) che l'Università, in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto e dai documenti programmatici:
- ✓ promuove la diffusione dei risultati scientifici anche allo scopo di contribuire al progresso culturale, civile, sociale e sostiene che la conoscenza sia un bene comune, favorendone la libera circolazione e la più ampia diffusione;
 - ✓ favorisce la cooperazione scientifica, didattica e culturale mediante la stipula di accordi, la creazione di relazioni e la partecipazione a reti con istituzioni, enti e organizzazioni;
 - ✓ sostiene la costruzione di un network di relazioni Interistituzionali che collochi tra le organizzazioni di frontiera nell'interpretare, consolidare e indirizzare con gli strumenti più efficaci il proprio ruolo di 'agenzia culturale' in osmosi con il territorio e la società;
 - ✓ è impegnata a stimolare e valorizzare il public engagement come processo a due vie di ascolto, dialogo e interazione collaborativa con il pubblico non universitario (cittadinanza, scuole, associazioni, enti) e, in generale, con i diversi portatori di interessi diffusi e collettivi della società;
 - ✓ svolge nel territorio attività sanitaria, funzionale e integrata con le attività di ricerca e di didattica, promuovendo e divulgando la cultura della salute;
 - ✓ è impegnata in vari ambiti disciplinari nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, inerenti le malattie neurodegenerative, i disordini del movimento e la loro conoscenza, il trattamento e l'attenzione alla qualità della vita dei pazienti;
- b) che l'Associazione Parkinson, in coerenza con il proprio statuto:
- ✓ agisce per riunire, sostenere ed assistere le persone affette da malattia di Parkinson e malattie affini ed i loro familiari, volendo risultare un punto di riferimento e di incontro e per evitare potenziali situazioni di isolamento e di solitudine causati dagli inevitabili disagi fisici, psicologici e socio-familiari provocati dalle patologie neurodegenerative;

- ✓ segue con attenzione le proposte terapeutiche non farmacologiche, quali la riabilitazione neuromotoria, la musicoterapia, la teatro- e danza-terapia, ed altre forme di terapia complementare non farmacologica, secondo le linee guida nazionali ed internazionali della malattia di Parkinson;
- ✓ promuove la divulgazione delle conoscenze scientifiche relative alla malattia di Parkinson ed in generale ai Disordini del Movimento tramite eventi informativi diretti a pazienti ed i loro familiari, quali convegni, seminari e riunioni di gruppi d'interesse;
- ✓ promuove la collaborazione e la partecipazione a progetti scientifici con istituti ed enti scientifici ed accademici per contribuire alla ricerca scientifica nell'ambito dei Disordini del Movimento;

c) che è comune interesse delle Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e attività, avviare un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione per individuare ed attivare iniziative congiunte di valorizzazione della conoscenza della malattia di Parkinson con iniziative didattiche, di ricerca, e di promozione, disseminazione e partecipazione a livello locale, nazionale e internazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d'Intesa. (di seguito nominato Protocollo)

Art.2 – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nello studio e nella diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson ed i Disordini del Movimento, attraverso l'organizzazione di iniziative congiunte quali:

- Attivazione di programmi di collaborazione congiunta per approfondire le tematiche della malattia di Parkinson ed i Disordini del Movimento;
- Attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- Promuovere i risultati della collaborazione attraverso l'organizzazione di eventi a scopo divulgativo quali convegni, seminari, stage e giornate di studio;
- Favorire lo scambio delle informazioni scientifiche e tecnologiche con altri enti di ricerca, università, organismi, associazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;
- Impegnarsi reciprocamente, ove possibile, a reperire fondi regionali, nazionali e comunitari pubblici e/o privati per il finanziamento delle attività oggetto del presente Protocollo, anche mediante la partecipazione comune a bandi competitivi;
- Promuovere attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio ed ogni altra attività rientrante nella cosiddetta "terza missione".

2. Con eventuali separati accordi attuativi del presente Protocollo potranno essere definite le specifiche attività di collaborazione e gli impegni assunti da ciascuna parte.

Art.3 – Modalità operative

1. Le Parti, per la realizzazione delle iniziative comuni, da sviluppare a seguito della sottoscrizione del presente Protocollo, si avvarranno di proprio Personale qualificato e di strumenti e strutture proprie e potranno operare a seguito di una pianificazione condivisa.
2. Per il raggiungimento delle finalità previste all'Art.2 l'Università si impegna:
 - a indicare un referente scientifico unico per il presente Protocollo d'Intesa;
 - a collaborare con l'Associazione Parkinson alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative congiunte;
 - a supportare la valorizzazione e lo sviluppo di nuove conoscenze e strumenti per la loro diffusione nei settori di competenza e nelle discipline di interesse.
3. Per il raggiungimento delle finalità previste all'art.2 l'Associazione Parkinson, si impegna:
 - a collaborare con l'Università alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative congiunte;
 - a consentire l'accesso alle strutture al personale e agli studenti dell'Università, impegnati in ricerche e progetti comuni;
 - a dare adeguato rilievo al ruolo dell'Università nella comunicazione delle iniziative e nell'eventuale materiale divulgativo e promozionale
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a concordare:
 - modalità e condizioni per la pubblicazione dei risultati scientifici e delle iniziative comuni.
 - modalità di comunicazione attraverso media, comunicati e conferenze stampa, materiale informativo.
5. I loghi identificativi delle Parti dovranno comparire sul materiale usato per la comunicazione inerente tutte le attività riconducibili al presente Protocollo.
6. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (includere abbreviazioni).

Art. 4 – Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari e alcun trasferimento di somme tra le Parti.
2. Gli eventuali oneri sono determinati negli accordi separati di cui all'art. 2 che individueranno le/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/quali detti oneri sono imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 – Durata, proroghe e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula e può essere rinnovato, per il medesimo periodo, sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo dando preavviso di almeno 3 (tre) mesi mediante comunicazione scritta.
3. Eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo potranno essere concordate per iscritto dalle Parti.
4. Gli eventuali accordi separati di cui all'art. 2 hanno una durata compatibile con la durata complessiva del presente Protocollo.

Art.6 – Monitoraggio

1. Le Parti, ciascuna per le proprie competenze e ruoli, si impegnano a monitorare il raggiungimento degli obiettivi, gli impatti, la partecipazione e il gradimento delle iniziative congiunte;
2. Annualmente le Parti redigono congiuntamente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in occasione di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art.7 – Coperture assicurative

1. Le Parti danno atto che il proprio Personale che svolgerà attività nell'ambito del presente Protocollo è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Il Personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d'intesa, nel rispetto della normativa vigente.

Art.8 – Riservatezza

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Protocollo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso devono essere previamente concordate tra le Parti.

Art.9 – Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 2, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte e dei singoli soggetti coinvolti.

Art.10 – Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Protocollo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo, sarà competente il via esclusiva il Foro di Sassari.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art.12 – Registrazione

1. Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Luogo e Data

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Prof. Massimo Carpinelli

PER L'ASSOCIAZIONE PARKINSON SASSARI ONLUS

Prof. Francesco Simula
